



COMUNE DI SANSEPOLCRO

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 37 del 09-04-2018

Oggetto: VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08 BIS AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA - Adozione ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii..

L'anno 2018 addì Nove del mese Aprile alle ore 18:00, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Erano presenti:	Erano assenti:
<i>CORNIOLI MAURO</i> <i>GUERRINI GUIDO</i> <i>MORETTI LORENZO</i> <i>TORRISI GIUSEPPE</i> <i>DEL BOLGIA MICHELE</i> <i>DEL SIENA FRANCESCO</i> <i>MERCATI FRANCESCA (Scrutatore)</i> <i>GALLAI SIMONE (Scrutatore)</i> <i>GORETTI ANDREA</i> <i>CRISPOLTONI STEFANO</i> <i>TORELLI MERI</i> <i>LAURENZI ANDREA MATHIAS</i> <i>POLVERINI MARCELLO (Scrutatore)</i> <i>GIORNI CATIA</i> <i>GIUNTI TONINO</i> <i>RIVI ALESSANDRO</i>	<i>FRULLANI DANIELA</i>
Tot. 16	Tot. 1

Assiste il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Fazioli incaricato della redazione del verbale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Comunale.

Il Presidente Lorenzo MORETTI assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 78 del D.Lgs. 267/00 sopra richiamato, che al comma 2 testualmente recita:

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

DATO ATTO CHE, a seguito di richiesta, nessun Consigliere ha dichiarato di versare in condizioni di incompatibilità;

DATO ATTO CHE l'obbligo di astensione, fondato sui principi di legalità, imparzialità e trasparenza che devono caratterizzare l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost., non ammette deroghe, neppure a voler tenere conto delle specificità dei Comuni di piccole o medie dimensioni;

CONSIDERATO CHE un orientamento "realistico" della giurisprudenza di merito riconosce la possibilità di fare luogo a votazioni frazionate, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza, di evitare il ricorso sistematico al commissario "ad acta" (T.A.R. Veneto – Venezia, sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159);

DATO ATTO CHE giurisprudenza consolidata richiede che alla votazione frazionata di cui al punto precedente segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza (Consiglio di Stato Sez. VI – 23 maggio 2011, sent. 3663; TAR Veneto sez. I 8 giugno 2006 n. 1719; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4429; T.A.R. Veneto – Venezia, sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159; TAR Lazio, sez. II, 4 settembre 2002 n. 7590. Si veda anche parere Ministero Interno 18 ottobre 2012);

DATO ATTO CHE secondo la giurisprudenza citata, quindi, all'ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell'amministratore in conflitto. (Consiglio di Stato Sez. VI – 23 maggio 2011, sent. 3663; TAR Veneto sez. I 8 giugno 2006 n. 1719; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4429; T.A.R. Veneto – Venezia, sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159; TAR Lazio, sez. II, 4 settembre 2002 n. 7590),

RITENUTO OPPORTUNO adottare il metodo sopra menzionato in considerazione del numero di consiglieri che versano in condizioni di incompatibilità;

DATO ATTO CHE il Comune di Sansepolcro:

- è dotato di Piano Strutturale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17/04/2011, definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 22/11/2010 e divenuto efficace, a seguito della sua pubblicazione sul B.U.R.T., in data 16 febbraio 2011;
- ha adottato il proprio Regolamento Urbanistico con Del. Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014 ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 1/2005 che è stato poi definitivamente

approvato con D.C.C. n. 62 del 25/05/2016; tale strumento operativo è divenuto efficace, a seguito della sua pubblicazione sul B.U.R.T., in data 13 luglio 2016;

- dopo quasi 2 anni dall'approvazione del primo stralcio di R.U. e a distanza di 1 anno dall'approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico (avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 25/05/2016), efficace dal 13/07/2016, non si sono ancora attuate molte delle previsioni relative alle aree con prevalente destinazione produttiva;
- al tempo stesso sono pervenute segnalazioni e richieste di varianti riferite ad attività produttive per le quali vengono ritenuti non procrastinabili interventi di ampliamento o di riqualificazione/riconversione;
- occorre garantire, nel quadro delle necessarie coerenze con gli strumenti della pianificazione territoriale e dei piani di settore con incidenza territoriale, il perseguimento dell'obiettivo della promozione delle attività economiche nel nostro territorio comunale tenuto anche della situazione di crisi ormai poliennale che caratterizza il contesto socio economico anche della Valtiberina;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere alla revisione del vigente Regolamento Urbanistico attraverso una variante di "manutenzione" finalizzata a ricalibrare e riequilibrare in modo più realistico lo strumento operativo cercando di dare un impulso alle attività che manifestano l'effettiva esigenza di potenziarsi e/o riqualificarsi e verificando al contempo la possibilità di ridurre o cancellare quelle previsioni di più difficile attuazione considerato anche l'impatto crescente della fiscalità su immobili la cui potenzialità edificatoria non è relazionata ad una effettiva domanda;

CONSIDERATO che, al fine di perseguire in modo più efficace e realistico tali obiettivi di riequilibrio dello strumento operativo, un efficace strumento conoscitivo può essere rappresentato dal pubblico avviso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 09 febbraio 2007, n. 3/R, per la presentazione di manifestazioni di interesse sia da parte di chi, con il supporto di apposito programma aziendale, evidenzia la volontà di attuare interventi di potenziamento di attività economiche esistenti in aree attualmente non classificate dal R.U. come produttive, che da parte di chi intendesse riclassificare come agricoli ambiti attualmente classificati come produttivi ma di difficile attuazione nei prossimi 4/5 anni;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/02/2017 di indirizzo politico per l'avvio del procedimento per una variante al vigente R.U. relativa alle aree con prevalente destinazione produttiva; in tale deliberazione si prevedeva di definire i contenuti di tale variante sulla base di manifestazioni di interesse da raccogliere a seguito di pubblico avviso di cui all'art. 13 del Regolamento 09 febbraio 2007, n. 3/R da approvare con apposita determinazione. Dato il carattere di primo provvedimento di avvio in vista dell'avviso pubblico tale atto non ha assunto il valore di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2017 in quanto privo dei necessari contenuti da definire a seguito del successivo avviso pubblico e, pertanto, non è stato trasmesso agli altri soggetti istituzionali ed ai soggetti interessati dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- con Determina n. 149 del 10/03/2017 è stato approvato l'avviso pubblico ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 09 febbraio 2007, n. 3/R per la presentazione, entro il 15 maggio 2017, di manifestazioni di interesse per modifiche alla disciplina del vigente Regolamento Urbanistico relativa alle aree con prevalente destinazione produttiva;
- le 19 manifestazioni di interesse pervenute nei termini, con altrettante proposte di modifica al vigente R.U., e due manifestazioni di interesse pervenute fuori termine (agli atti del Servizio Urbanistica);

TENUTO CONTO che la sopracitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/02/2017 ha definito i seguenti criteri a cui le manifestazioni di interesse avrebbero dovuto attenersi:

- essere coerenti con il P.I.T. della Regione Toscana e con il P.T.C. della provincia di Arezzo;
- ricadere all'interno del perimetro del territorio urbanizzato approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015 ed essere quindi conformi con il vigente P.S. anche al fine di ridurre al massimo di tempi dei procedimenti di approvazione;
- rispettare gli obiettivi generali del Piano Strutturale di cui all'art. 2, comma 3, lettere D, F e da G a P relativi al sistema insediativo e lettere A, D, E ed F relativi al sistema infrastrutturale delle N.T.A.. Dovrà inoltre essere garantito il rispetto degli obiettivi ed azioni di piano di cui gli articoli 69, 72 e 73 delle N.T.A. del P.S. e alla schede di valutazione delle Utoe 02, 12 riferite al sistema delle aree produttive. Le proposte di variante al R.U. dovranno rispettare le disposizioni relative alle risorse essenziali del territorio di cui al Titolo II delle N.T.A. del P.S. e la disciplina delle invarianti strutturali di cui al Titolo III delle N.T.A. del P.S.;
- riguardare il sistema delle aree produttive come individuato dal P.S. e configurarsi:
 - o come nuove aree di trasformazione TRpr e/o nuove aree di riqualificazione RQ preferibilmente da correlare ad interventi di riqualificazione insediativa di aree attualmente caratterizzate da degrado o scarsa qualità insediativa;
 - o come nuove aree di trasformazione TRpr correlate a progetti di potenziamento e valorizzazione di attività produttive esistenti corredati da apposito programma aziendale;
 - o come richieste di declassificazione da area produttiva ad area agricola;
- esplicitare le garanzie e gli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli interventi proposti (anche in riferimento alla agevole disponibilità delle aree interessate);

DATO ATTO che tutte le 21 istanze pervenute sono state sottoposte ad un'istruttoria tecnica preliminare e valutate in ordine al loro grado di coerenza rispetto ai criteri di selezione e di accoglibilità formulati nella citata D.G.C. n. 45 del 23/02/2017;

RICORDATO che le istanze n. 03 (pervenuta in data 11/05/2017 prot. 7853) – Richiedente: Del Siena_Marco, n. 06 (pervenuta in data 12/05/2017, prot. 8013) – Richiedente: Bircolotti Cesare, n. 07 (pervenuta in data 12/05/2017, prot. 8015) – Richiedente: Franceschini Pietro, n. 13 (pervenuta in data 15/05/2017, prot. 8152) – Richiedente: Lanzi Enzo e n. 18 (pervenuta in data 15/05/2017, prot. 8165) – Richiedente: Aglini Roberta, sono state oggetto della variante denominata “VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08 AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA” adottata, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014, con D.C.C. n. 119 del 29/08/2017 e definitivamente approvata con D.C.C. n. 182 del 18/12/2017;

EVIDENZIATO che, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione (TABELLA DI ANALISI DELLE ISTANZE PERVENUTE A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA D.G.C. N. 45 DEL 23/02/2017 E DELLA DETERMINA N. 149 DEL 10/03/2017), delle rimanenti 16 istanze 4 (quattro) sono state ritenute **non pertinenti** con i fini specifici della presente variante, come dichiarati nella D.G.C. n. 45 del 23/02/2017, e, in particolare, le seguenti:

- istanza n. 08 presentata da C.D.P. IMMOBILIARE in data 15/05/2017, prot. 8078 (riguardante un'estesa area del centro storico soggetta a interventi di riqualificazione);
- istanza n. 10 presentata da LUDOVICI AMERIGO in data 15/05/2017, prot. 8104 (riguardante la richiesta di un lotto residenziale in area agricola collinare soggetta a vincolo paesaggistico e quindi in contrasto con PIT, PTC, PS oltre che con la L.R. 65/2014);

- istanza n. 14 presentata da MONTESI ROBERTA in data 15/05/2017, prot. 8153, che riguarda una richiesta di precisazione della disciplina del patrimonio edilizio esistente in zona agricola;
- istanza n. 16 presentata da MONTESI LORENZO ed altri in data 15/05/2017, prot. 8159, che riguarda una serie complessa di interventi non conformi al P.S. oltre che non coerenti e compatibili con P.I.T. e PTC;

ulteriori 3 (tre) istanze sono state ritenute **non procedibili nell'ambito della presente variante al R.U.** in quanto non rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla D.G.C. n. 45 del 23/02/2017 e/o caratterizzate da particolari criticità urbanistico/ infrastrutturali e da riesaminare nell'ambito di strumenti urbanistici generali (nuovo P.S. e nuovo R.U.) ovvero:

- istanza n. 05 presentata da CALESTRINI STEFANO in data 12/05/2017, prot. 8005, che, comportando un incremento del dimensionamento del P.S. relativamente alla funzione commerciale per medie e grandi strutture di vendita, dovrà essere esaminata nell'ambito della revisione del nuovo P.S. o comunque di una variante al vigente P.S.;
- istanza n. 15 presentata da SCARTONI ERICA in data 15/05/2017, prot. 8154, che non risulta attuabile per le numerose condizioni e vincoli all'attività edificatoria riscontrabili nell'area in questione;
- istanza n. 20, presentata da BINDI FRANCO E FABIO in data 14/07/2017, prot. 12330, in quanto si configura come richiesta di ridefinizione della destinazione urbanistica di un singolo lotto all'interno un'area produttiva più ampia e con caratteri omogenei; tale richiesta di modifica non risulta peraltro legata ad alcuna esigenza di potenziamento o promozione di attività economica esistente;

ulteriori 2 (due) istanze sono risultate procedibili ma, interessando entrambe totalmente (Istanza n. 09 presentata da BRILLI ANGIOLO in data 15/05/2017 prot. 8084) o parzialmente (istanza n. 17 presentata da RUBECHI ROBERTO in data 15/05/2017 prot. 8160) aree soggette al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004, le relative modifiche al vigente R.U., nel rispetto dell'art. 21 della Disciplina del P.I.T., dovranno essere precedute da apposito atto di avvio del procedimento, da trasmettere alla Regione Toscana ed alla Soprintendenza di Arezzo, Grosseto e Siena e poi seguire la procedura di cui all'art. 31 della L.R. 65/2014 (adozione, controdeduzione alle osservazioni, invio delle relative delibere alla Regione Toscana per la convocazione della "Conferenza paesaggistica", approvazione definitiva a seguito dell'esito positivo della suddetta Conferenza); tali due istanze dovranno quindi essere esaminate nell'ambito di un'apposita variante al R.U. con iter autonomo e distinto rispetto a quello della presente; per la previsione relativa all'area di proprietà di Roberto Rubechi si ravvisa inoltre la necessità di sottoporre la relativa variante a VAS in quanto riguardante un progetto da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

RITENUTO pertanto possibile procedere invece per le seguenti ulteriori 7 (sette) istanze:

- istanza n. 01 presentata da LANZI LUCINA in data 02/05/2017 prot. 7097 ed integrata con nota del 30/01/2018 prot. 2010;
- istanza n. 02 presentata da GIORNI MASSIMO in data 08/05/2017, prot. 7647 ed integrata con nota del 18/12/2017 prot. 22749;
- istanza n. 04 presentata da MARINELLI MARCO in data 11/05/2017, prot. 7947 ed integrata con nota del 05/02/2018 prot. 2445;
- istanza n. 11 presentata da MEONI NATALE PRIMO e FRANCO in data 15/05/2017, prot. 8105 ed integrata con nota del 06/02/2018, prot. 2541 in qualità di legali rappresentanti delle SOCIETÀ "MEONI NATALE" e "MEONI FRANCO";
- istanza n. 12 presentata da BRANDI STEFANO e BRENDOLAN RENATO in data 15/05/2017, prot. 8108;
- istanza n. 19 presentata da TRICCA STEFANO in data 16/05/2017, prot. 8211, in qualità di legale rappresentante della ditta G&P Cosmetics s.r.l.;

- istanza n. 21 presentata fuori termine da GIOVAGNINI VALERIO in data 05/12/2017, prot. 21604 come integrata non nota del 19/01/2018, prot. 1286, in qualità di legale rappresentante di EURO INFISSI SRL;

VERIFICATO che, per la realizzazione degli interventi di cui alla istanza n. 04 è necessario un progetto da sottoporre a procedura di Verifica di Impatto Ambientale di competenza regionale e che tale circostanza, comporta per la variante al R.U., la procedura di VAS anziché la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS da attivare successivamente alla adozione della presente variante; tale circostanza è stata sottolineata nel contributo della Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE pervenuto in data 22/03/2018 prot. 5617;

RITENUTO quindi per ora opportuno procedere all'adozione della presente variante denominata "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.BIS AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA" in riferimento alle sole istanze n. 01, 02, 11, 12, 19 e 21 sopra citate;

VERIFICATO CHE:

- nell'art. 30, comma 2, della L.R.T. n. 65/2014 sono definite quali "varianti semplificate" al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato come definito all'art. 4, comma 3 della L.R. 65/2014, che non comportino variante al piano strutturale o che non prevedano grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili alle grandi strutture di vendita;
- la "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.BIS AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA":
 - a) non comporta variazione del piano strutturale;
 - b) contiene previsioni che risultano interne al perimetro del territorio urbanizzato, come approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015 e definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, e, comunque, in alcuni casi anche interne al perimetro del centro abitato definito dal R.U. rispondente anche ai criteri di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2014;
 - c) non riguarda l'inserimento di previsioni relative a grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture;

RITENUTO pertanto che la variante in questione possa essere inquadrata dal punto di vista procedurale come variante semplificata al R.U. da adottare ed approvare ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014;

CONSIDERATO necessario, nel rispetto della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e della L.R. 10/10 e ss.mm.ii., sottoporre la presente variante alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all'art. 22 della L.R.10/10, a tal fine, è stato predisposto apposito Documento preliminare di VAS da inviare ai soggetti competenti in materia ambientale;

DATO ATTO che il suddetto Documento preliminare è stato trasmesso, in data 26/02/2018, prot. 3918, ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- REGIONE TOSCANA;
- PROVINCIA DI AREZZO;
- SOVRINTENDENZA AI B.A.P.P.S.A.E.;
- ARPAT;
- ASL 8 – DISTRETTO VALTIBERINA.

- NUOVE ACQUE;
- COINGAS;
- TERNA, ENEL DISTRIBUZIONE;
- TELECOM;

e che a seguito di tale trasmissione sono pervenuti i seguenti contributi/pareri:

- 1) Contributo della Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE pervenuto in data 22/03/2018 prot. 5617;
- 2) Contributo di Centria Reti gas pervenuto in data 28/03/2018 prot. 5982;

PRESO ATTO che la Autorità comunale competente in materia di V.A.S., nella seduta del 06/04/2018, ha esaminato i pareri pervenuti, le integrazioni pervenute dai proponenti l'istanza n. 4 in data e con provvedimento Pf/V_Vas n. 1/2018, ha concluso la procedura semplificata di assoggettabilità a VAS della presente variante escludendo la stessa dalla procedura di V.A.S. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la disciplina degli interventi ammessi all'interno dell'area TRpr 12.b, che confine con l'area di trasformazione TR32 del nuovo ponte sul Tevere permetta di individuare un'area libera da edificato al fine di disporre degli spazi necessari per garantire una congrua realizzazione dell'innesto su via Malpasso della viabilità di previsione proveniente dallo stesso ponte;

VISTI gli elaborati costituenti la variante denominata "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.BIS AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA" come adeguati al Provvedimento di conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sopraccitato, che sono i seguenti:

- Elab. 01 – Documento preliminare per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- Elab. 02 – Disciplina del territorio urbanizzato – Stato attuale e modificato;
- Elab. 03 – N.T.A. – Stato attuale e modificato;
- Elab. 04 – Schede normative, di indirizzo progettuale e di VAS per le TRpr12.a, TRpr12.b, TRpr13
- Relazioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica riferite alle aree di variante oggetto delle istanze n. 1, 2, 11, 12, 19, 21;

DATO ATTO che la presente variante e le relative indagini geologiche nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento approvato con D.P.G.R.T. n. 53/R/2011 sono state trasmesse, con le relative schede di certificazione, al Genio Civile con lettera del 22/03/2018, nostro prot. n. 5548; alla pratica è stato attribuito dal Genio Civile il numero di deposito 3630 del 28/03/2018;

VISTA la "Relazione del Responsabile del Procedimento preliminare alla fase di adozione", redatta dall'arch. Maria Luisa Sogli, ai sensi dell'art. 18, commi 1, 2, 3 e dell'art. 32, comma 1, della L.R.65/2014 e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come suo "Allegato 1";

VISTO il "Rapporto del Garante della informazione e partecipazione", redatto dal geom. Gianluca Pigolotti, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 65/2014 e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come suo "Allegato 2";

DATO ATTO che gli elaborati della presente variante sono stati esaminati dalla Commissione Urbanistica Tecnica che, nella seduta del 05/04/2018, ha espresso il seguente parere favorevole in merito alla proposta di adozione della **VARIANTE SEMPLIFICATA N. 8.BIS AL R.U. RELATIVA ALLE AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA**;

VISTO il parere favorevole espresso in merito all'adozione della presente variante dalla Commissione Urbanistica Consiliare nella seduta del 06/04/2018;

UDITA l'illustrazione fatta dall'Assessore Galli Luca;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dall'Arch. Maria Luisa Sogli, Responsabile P.O. del Servizio Urbanistica e Sviluppo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e ritenuto di non dover richiedere il parere di regolarità contabile, per l'assenza di profili in ordine a tale aspetto;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 2 lett.b);

VISTA la proposta di frazionamento delle operazioni di voto nella seguente modalità:

- variante relativa alla istanza n. 01 – Richiedente: LANZI LUCINA: favorevoli all'unanimità;
- variante relativa alla istanza n. 02 – Richiedente: GIORNI MASSIMO in qualità di legale rappresentante della Società “GIORNI OSCAR” di Giorni Massimo & C. s.n.c.: favorevoli 14 e astenuti 2 (Giunti e Rivi);
- variante relativa alla istanza n. 11– Richiedenti: MEONI NATALE PRIMO e FRANCO ed alla istanza n. 19 – Richiedente: TRICCA STEFANO in qualità di legale rappresentante della ditta G&P Cosmetics s.r.l.: favorevoli all'unanimità;
- variante relativa alla istanza n. 12 – Richiedenti: BRANDI STEFANO e BRENDOLAN RENATO per conto del Tribunale di Arezzo e della Società MAXI DI S.r.l.: favorevoli all'unanimità;
- variante relativa alla istanza n. 21 - Richiedente: GIOVAGNINI VALERIO in qualità di legale rappresentante di EURO INFISSI SRL: favorevoli 14 e astenuti 2 (Giunti e Rivi);

VISTO l'esito della votazione tenutasi per alzata di mano dei 16 Consiglieri presenti, all'unanimità;

DELIBERA

- 1) Di ammettere all'esame del Consiglio Comunale anche le istanze pervenute fuori termine (nn. 20 e 21);
- 2) di adottare, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014, la variante denominata “**VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.BIS AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA**”, redatta, nel rispetto della citata D.G.C. 45/2017”, dall'Ufficio di piano del Comune (Responsabile: arch. Maria Luisa Sogli, Collaboratrice: arch. Ilaria Calabresi) e costituita dai seguenti elaborati adeguati alle prescrizioni contenute nel provvedimento di conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Elab. 01 – Documento preliminare per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;

- Elab. 02 – Disciplina del territorio urbanizzato – Stato attuale e modificato;
 - Elab. 03 – N.T.A. – Stato attuale e modificato;
 - Elab. 04 – Schede normative, di indirizzo progettuale e di VAS per le TRpr12.a, TRpr12.b, TRpr13;
 - Relazioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica riferite alle aree di variante oggetto delle istanze n. 1, 2, 11, 12, 19, 21;
- 3) di dare atto che il Responsabile del procedimento della presente variante è l'arch. Maria Luisa Sogli, Responsabile P.O. del Servizio Urbanistica e Sviluppo ed il Garante della informazione e partecipazione è il geom. Gianluca Pigolotti, dipendente del Servizio Edilizia privata del Comune;
 - 4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento per l'espletamento degli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 32 della L.R. n. 65/2014 per la conclusione del presente procedimento, tra cui la trasmissione della presente deliberazione e degli elaborati allegati alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo e la pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso di adozione;
 - 5) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di rendere accessibili gli atti ed elaborati della presente variante sul sito istituzionale del comune e di depositarli presso la Segreteria comunale e presso il Servizio Urbanistica per 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T., in modo che chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni;
 - 6) di dare mandato al Servizio Urbanistica per l'attivazione delle procedure necessarie per le modifiche al R.U. necessarie per il recepimento della Istanza n. 04 presentata da MARINELLI MARCO, della istanza n. 09 presentata da BRILLI ANGIOLO, della istanza n. 17 presentata da RUBECHI ROBERTO;
 - 7) di approvare l'Allegato A – TABELLA DI ANALISI DELLE ISTANZE PERVENUTE A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA D.G.C. N. 45 DEL 23/02/2017 E DELLA DETERMINA N. 149 DEL 10/03/2017 e di dare quindi mandato al Responsabile del Procedimento di comunicare ai proponenti delle ulteriori istanze n. 05, 08, 10, 14, 15 16 e 20 gli esiti dell'esame delle manifestazioni di interesse contenuti in tale allegato.

CON votazione unanime dei 16 Consiglieri presenti in Aula il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to

Lorenzo MORETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Dott.ssa Giovanna FAZIOLI



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 45 giorni consecutivi dal 19 aprile 2018

N° 687

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to

.....

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

.....